



# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale  
Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e Coordinamento

Prot. n. Cod.id. TEC1 Ind.cl. 5.7.14/TEC1-0004-0016  
All.: 1/Ann.: 1

00187 Roma,  
POC: Ten.Col. Francesco S. CALDERONI (tel. 3/8121)  
francescosalvatore.calderoni@esercito.difesa.it

**OGGETTO:** Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali (FESI) anno 2017 emanato in data 4 ottobre 2017. Disposizioni applicative.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^

Riferimento let. n. M\_D SSMD REG2017 0154645 in data 18 ott. 2017 dello Stato Maggiore della Difesa.

^^^^^^

1. S'invia, in annesso, per la massima diffusione, la circolare dello Stato Maggiore della Difesa volta a diramare le disposizioni applicative al Decreto del Ministro della Difesa per l'attribuzione dei compensi discendenti dal Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per l'anno 2017.
2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sugli elementi di novità che il citato provvedimento introduce. In particolare:
  - esclusione dal bacino dei percettori del compenso degli Ufficiali in ferma prefissata e del personale delle forze di completamento;
  - per ciò che attiene alla valutazione caratteristica, qualora, nel corso dell'anno 2017, non sia stata redatta alcuna scheda valutativa, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all'anno 2017 che contengono un giudizio equiparabile a "superiore alla media" (tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo);
  - il numero minimo di giornate di presenza per avere diritto al compenso è pari a 30.
3. Infine, si evidenzia che:
  - la quantificazione monetaria del compenso *pro capite* sarà subordinata alla preventiva identificazione dei destinatari e determinazione numerica complessiva delle giornate di effettiva presenza, al fine di attuare una corretta ripartizione finanziaria delle risorse disponibili sui capitoli del cedolino unico;
  - il Vertice interforze ha raccomandato, al fine di evitare eventuali dilazioni nei tempi di pagamento, il costante e scrupoloso monitoraggio/conteggio delle giornate da computarsi utili ai fini del FESI, avendo cura, in caso di trasferimento del personale, di darne immediata comunicazione all'Ente /Distaccamento/Comando/Reparto di destinazione.
4. Vista la necessità di dare massima diffusione dei contenuti del documento in titolo a tutti gli Enti di Forza Armata, la presente circolare sarà pubblicata sul sito:
  - Intranet ([www.sme.esercito.difesa.it/giuridicieconomici/Pagine/Documenti-disponibili.aspx](http://www.sme.esercito.difesa.it/giuridicieconomici/Pagine/Documenti-disponibili.aspx));
  - Internet ([www1.esercito.difesa.it/area\\_interna/default.asp](http://www1.esercito.difesa.it/area_interna/default.asp)).
5. Si resta a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione ritenuta utile al riguardo.

d'ordine

**IL CAPO REPARTO in s.v.**  
**(Gen.B. Fabio MAJOLI)**

Allegato alla lettera n. TEC1 Ind.cl. 5.7.14 TEC1-0004/0016 in data \_\_\_\_\_ di SME I REPARTO

A COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E.	<u>SEDE</u>
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE NORD	<u>PADOVA</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE SUD	<u>NAPOLI</u>
COMANDO TRUPPE ALPINE	<u>BOLZANO</u>
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO	<u>SOLBIATE OLONA (VA)</u>
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI SUPPORTO	<u>VERONA</u>
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL'ESERCITO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ESERCITO	<u>SEDE</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI	<u>ROMA</u>
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI	<u>ROMA</u>
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO	<u>FOLIGNO</u>
CENTRO UNICO STIPENDIALE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	<u>SEDE</u>

e, per conoscenza:

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO	<u>FIRENZE</u>
--	----------------

Diramazione interna

III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE	<u>SEDE</u>
IV REPARTO LOGISTICO	<u>SEDE</u>
V REPARTO AFFARI GENERALI	<u>SEDE</u>
VI REPARTO SISTEMI C4I	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA	<u>SEDE</u>
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE	<u>SEDE</u>
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO GENERALE DI SICUREZZA	<u>SEDE</u>
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME	<u>SEDE</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	<u>SEDE</u>
UFFICIO PSICOLOGIA MILITARE	<u>SEDE</u>
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO	<u>SEDE</u>
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE	<u>SEDE</u>
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO	<u>SEDE</u>

# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

*I Reparto Personale*  
*Ufficio Trattamento Economico*

All.:3

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma

Posta elettronica: stamadifesa@smd.difesa.it

primo.tepls@smd.difesa.it

**OGGETTO:** Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2017 emanato in data 4 ottobre 2017. Disposizioni applicative.

A **ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "B"**

^^^^^^^^^^^^^^

## 1. PREMESSA

Il decreto ministeriale in oggetto, che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente, fissa i requisiti e le modalità applicative per la corresponsione del compenso di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Con successivo decreto ministeriale verranno individuati gli importi del citato compenso in ragione del numero dei rispettivi destinatari e della conseguente ripartizione sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" delle risorse. Analogamente all'anno 2016 i requisiti e le modalità di distribuzione del F.e.s.i. mirano a privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività finalizzato al miglioramento dei servizi e salvaguardando altresì l'impiego del personale in talune sedi di servizio. Il decreto ministeriale in argomento prevede la corresponsione di:

- un compenso giornaliero per ogni effettiva giornata di servizio prestato;
- esclusioni, incentivi e disincentivi in ragione della maggiore o minore presenza in servizio durante l'anno;
- maggiorazioni per il personale impiegato in particolari sedi di servizio.

La circolare che si va ad illustrare si propone il fine di fornire un concreto ed esaustivo ausilio per tutti i preposti alla determinazione delle giornate utili ai fini del FESI per l'anno 2017, precisando che le novità introdotte per l'anno in corso rispetto al 2016 saranno evidenziate in grassetto.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI (*articolo 1*)

L'articolo 1 del decreto ministeriale in oggetto, individua l'ambito di applicazione, destinando le risorse economiche di cui all'art. 5 del DPR n. 171/2007 al personale in servizio permanente delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto ed Aeronautica), dal grado di primo caporal maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di tenente colonnello (e gradi corrispondenti), con esclusione delle seguenti fattispecie di personale:

- dirigenti (il personale "omogenizzato" è destinatario del FESI);
- volontari di truppa non in servizio permanente;
- allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente;
- **ufficiali in ferma prefissata;**
- **personale delle forze di completamento.**

### 3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE (articolo 2)

#### a. Aspetti disciplinari e valutativi.

E' attribuito un compenso giornaliero lordo, rapportato al grado rivestito, al personale individuato nel precedente articolo 1 che, nel corso dell'anno 2017, non ha riportato:

- un giudizio inferiore a "superiore alla media" come ultima valutazione caratteristica;
- una sospensione precauzionale dall'impiego;
- una sanzione disciplinare di stato;
- la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

Per ciò che attiene al requisito della valutazione caratteristica, qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell'anno 2017, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, **dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti all'anno 2017 che contengono un giudizio equiparabile a "superiore alla media", tale giudizio di equiparabilità è rimesso al Comandante di Corpo.**

#### b. Criteri per la valutazione dei servizi prestati.

Sono ritenuti **utili**, per il computo delle giornate di presenza in servizio, solo ed unicamente:

- i giorni di effettiva presenza in servizio;
- i recuperi compensativi dovuti a seguito di attività lavorative precedentemente prestata (in tale casistica sono inclusi anche i recuperi compensativi derivanti dallo svolgimento di servizi armati e non). Tali servizi, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1). Diversamente, il recupero della festività anche se effettuata durante i servizi armati e non, NON è considerato utile ai fini del FESI (vedasi successivo para 8, comma 5);
- i giorni di licenza ordinaria fruiti durante l'anno 2017;
- i giorni di assenza per le festività soppresse di cui alla Legge 937/1977;
- le giornate di presenza in servizio le assenze dovute per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il DM in argomento ha ulteriormente precisato che ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso **indipendentemente dalla fruizione su base giornaliera o oraria**. Pertanto, **non** sono utili ai fini del computo delle giornate utili al FESI le assenze riferite a tutte le altre fattispecie di licenze e permessi non incluse nel citato elenco che è da considerarsi tassativo e non soggetto ad alcuna eccezione.

Per quanto attiene specificatamente ai permessi è stato stabilito che **in caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio**. Non sono assoggettati a tale disposizione solo ed unicamente le tipologie di permessi per i quali è richiesto il recupero delle ore fruito o che discendono da attività lavorativa extra precedentemente maturata (es. permessi brevi o recupero compensativo di ore in eccesso già maturate).

### 4. PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA (articolo 3)

La misura lorda del compenso giornaliero sarà determinata con successivo decreto ministeriale e **spetta a coloro che hanno maturato nel corso dell'anno 2017 un numero di giornate utili non inferiore a 30.**

### 5. PARTICOLARI SITUAZIONI DI SERVIZIO (articolo 4)

L'articolo 4 istituisce una maggiorazione **pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo** di cui all'articolo 3 per fronteggiare particolari situazioni di servizio. Tale maggiorazione è riconosciuta per le **sole** giornate di servizio prestato nel corso dell'anno presso:

- le strutture di vertice indicate nella tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale in oggetto;

- gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale dettagliatamente elencati nel DM. Per tutto il restante personale in posizione di comando presso amministrazioni diverse da quelle elencate non dovrà essere riconosciuta la maggiorazione in parola.

La maggiorazione **NON** è riconosciuta al personale percettore della c.d. “**indennità di supercampagna**” e la rispettiva misura percentuale sarà ridotta secondo le misure percentuali fissate dall’art. 6 del Decreto Ministeriale, in caso di una prestazione annua di servizio effettivo inferiore a 180 giorni.

La maggiorazione spetta solo per le giornate di servizio presso le citate strutture di vertice significando che, ai fini della determinazione delle predette misure percentuali, si considera il numero di giornate di servizio complessivamente prestate nell’anno 2017. (**vds. esempio n. 1.a e 1.b**). La maggiorazione in argomento **non** costituisce base di calcolo per gli incentivi di cui al successivo punto 6 (**vds. esempio n. 1.c**).

## **6. INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (articolo 5)**

Al fine di incentivare la maggiore produttività del personale correlata all’effettiva presenza in servizio, l’articolo 5 prevede una maggiorazione per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni nell’anno 2017. Tale maggiorazione è fissata nella misura unica del 20 per cento ed è calcolata **solo** sul compenso giornaliero lordo di cui all’art. 3 comma 1. Per il computo del servizio prestato si rimanda all’articolo 2.

La maggiorazione in argomento è riconosciuta altresì al personale che presta servizio presso le strutture di vertice e **presso gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale di cui all’art. 4** e si calcola **solo** sul compenso giornaliero lordo al netto della prevista maggiorazione (**vds. esempio n. 1.d**).

## **7. RIDUZIONI (articolo 6)**

L’articolo 6, nell’ottica di disincentivare l’assenza dal servizio, prevede le riduzioni secondo le seguenti misure:

- **50 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2017 un numero di giornate utile compreso tra 31 e 89;**
- **30 per cento, per il personale che ha maturato nel corso dell’anno 2017 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179.**

Tali riduzioni operano nei confronti del compenso giornaliero lordo di cui all’art. 3 e, ove prevista, della maggiorazione del 50% di cui all’art. 4 (**vds. esempio n. 1.b**).

## **8. CASI PARTICOLARI (articolo 7)**

Con l’articolo 7 vengono disciplinati alcuni casi particolari:

### **COMMA 1 – PROMOZIONE AL GRADO DI COLONNELLO**

E’ riconosciuto il diritto alla percezione del F.e.s.i anche in favore degli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso dell’anno 2017. Per tale fattispecie si considerano utili le sole giornate di servizio prestato nel grado di tenente colonnello, fermo restando quanto specificato all’art. 2 in riferimento ai requisiti e modalità di computo delle giornate di lavoro prestato. Il compenso giornaliero lordo è riconosciuto fino alla data di decorrenza amministrativa di promozione al grado di colonnello. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del Decreto Ministeriale in argomento.

### **COMMA 2 – ORARIO DI SERVIZIO SU 6 GIORNI LAVORATIVI**

Al personale che osserva un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su sei giorni lavorativi, ai fini del calcolo delle giornate di servizio prestato, è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato determinato ai sensi dell’articolo 2. Il presente comma rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a

36 ore articolato su sei giorni rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle “canoniche” cinque giornate (**vds. esempio n. 5**).

### **COMMA 3 – LA GIORNATA DEL SABATO**

Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale la giornata di sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non.

### **COMMA 4 – LA GIORNATA DELLA DOMENICA E LE FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI**

La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali.

### **COMMA 5 – RECUPERO FESTIVITA’**

Le assenze dal servizio dovute per recupero di attività lavorativa resa in giornate festive **non** sono computabili ai fini della maturazione del compenso indipendentemente dal fatto che si riferiscano allo svolgimento di normale attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione vale anche per i periodi di assenza dal servizio riconosciuti al personale in servizio nei contingenti all’estero e destinatario dell’indennità di contingentamento. Pertanto, anche nei confronti di detto personale, i recuperi dei riposi settimanali non fruiti in teatro (domeniche) **NON** sono utili alla maturazione del FESI indipendentemente dal fatto che la relativa fruizione avvenga durante il periodo di permanenza in teatro ovvero all’atto del rientro in patria.

### **COMMA 6 – TURNO DI REPERIBILITA’**

Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell’attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

### **COMMA 7 – MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE**

**Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento economico di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante il periodi di missione, con esclusione dal computo di tutte le giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali ed ogni altra fattispecie assimilabile.**

### **COMMA 8 – PROMOZIONI AL GRADO SUPERIORE ED IMMISSIONI IN SERVIZIO PERMANENTE**

Sono disciplinate le modalità di computo del compenso in caso di promozione o immissione in servizio permanente nel corso del 2017 stabilendo che **il compenso spetta dalla data di decorrenza amministrativa indicata nel decreto dirigenziale di promozione o di immissione in sp emanato dalla Direzione Generale per il personale militare. Tuttavia, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all’anno di riferimento del presente decreto (2017) il compenso giornaliero lordo sarà riconosciuto a far data dal 1 gennaio 2017 e non si dovrà tener conto dei periodi pregressi a tale data.**

## **9. PERSONALE TURNISTA (articolo 8)**

L’articolo 8 è volto ad equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività con riferimento al personale turnista impiegato, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell’orario di servizio su 7 giorni settimanali. Per tale categoria è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all’articolo 3

comma 1 per ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno). Pertanto, il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 3 comma 1 deve essere corrisposto in ragione di una unità di misura rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso a tale limite devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, una nuova giornata di servizio effettivo da remunerare (**vds. esempio n. 4**). A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell'ambito dello svolgimento del turno stesso.

Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non.

Nei confronti del personale turnista operano le medesime maggiorazioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli e si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le assenze secondo i criteri stabiliti dal precedente punto 3.

#### **10. CASI DI ESCLUSIONE (articolo 9)**

E' escluso dall'ambito di applicazione del decreto ministeriale in oggetto il personale che si trova in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice dell'ordinamento militare (ex Legge 642/61, 941/26 e 838/73). Per il suddetto personale le giornate di servizio prestate in territorio nazionale prima del trasferimento presso la sede estera ovvero dopo il rientro in Patria sono utili alla percezione del F.e.s.i., salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1. Nei confronti di tale categoria di personale operano le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 4, 5, 6 del DM in argomento (**vds. esempio n. 2**).

Si precisa che il servizio prestatato in missioni operative all'estero (destinatario del trattamento economico estero di contingente) è invece considerato utile ai fini del computo di cui all'articolo 2 comma 3.

#### **11. CONCLUSIONI**

In ragione delle numerose variabili previste dal Decreto Ministeriale in oggetto, occorre attuare un costante e scrupoloso monitoraggio delle presenze del personale amministrato secondo i criteri appena esposti. Tale attività impone di porre in essere un'attenta valutazione di tutte le circostanze che intervengono nel conteggio delle giornate da computarsi come utili ai fini del FESI.

In aggiunta, occorre precisare che, come già avvenuto per il Decreto Ministeriale FESI riferito all'anno 2016, anche per l'anno in corso la quantificazione monetaria del compenso pro capite sarà subordinata alla preventiva identificazione dei destinatari e determinazione numerica complessiva delle giornate di effettiva presenza. Come precedentemente chiarito, tale procedura si rende necessaria al fine di attuare una corretta ripartizione finanziaria delle risorse disponibili sui capitoli di cedolino unico e garantire, conseguentemente, il pagamento delle spettanze nel più breve tempo consentito. Per quanto premesso ed al fine di evitare eventuali dilazioni nei tempi di pagamento a causa di ritardi o impedimenti in fase di trasmissione dei dati riferiti al personale avente diritto al compenso, si raccomanda di aggiornare, anche mensilmente, il conteggio delle citate giornate riferite al personale amministrato, avendo cura, in caso di trasferimento, di darne immediata comunicazione al nuovo Ente/Distacco/Comando/Reparto.

*d'ordine*

**IL CAPO REPARTO**  
(Amm.Div. Pietro Luciano RICCA)

## Esempi pratici

Si riportano, di seguito, alcuni esempi pratici riferiti alle varie fattispecie richiamate nella circolare. Per gli esempi che seguono si considera:

- X il compenso giornaliero lordo spettante per ogni giornata di servizio prestato (art. 3);
- Y la maggiorazione del 50% prevista per gli Enti di cui alla Tabella 1 del D.M. ( $Y = X * 50\%$ );
- Z la maggiorazione del 20% prevista per il personale che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni ( $Z = X * 20\%$ ).

### Calcolo del compenso giornaliero per il personale che presta un servizio > 200 gg nel 2017:

- **compenso giornaliero** Enti Tabella 1  $\implies X + Y + Z$
- **compenso giornaliero** personale Altri Enti  $\implies X + Z$

### Calcolo del compenso giornaliero per il personale che presta un servizio < 180 gg nel 2017:

- **Riduzione del 50%** (tra 31 gg e 89 gg) =  $X * 50\% + Y * 50\%$  (se enti di vertice);
- **Riduzione del 30%** (tra 90 gg e 179 gg) =  $X * 30\% + Y * 30\%$  (se enti di vertice);

### Esempio n. 1 – Trasferimento presso Ente di vertice.

**1.a** Militare in servizio presso un Ente "non di vertice", trasferito il giorno 04 novembre 2017 presso un Ente di cui alla tabella 1.

*Servizio prestato:*

- dal 01/01/2017 al 03/11/2017: 165 giorni
  - dal 04/11/2017 al 31/12/2017: 28 giorni
- } Tot. di 193 giorni

*Compenso spettante:*

- dal 01/01/2017 al 31/12/2017:  $X * 193$  gg.
- dal 04/11/2017 al 31/12/2017:  $Y * 28$  gg.

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per il servizio complessivamente prestato nel corso del 2017 ( $X * 193$  giorni) mentre la maggiorazione Enti "di vertice" verrà corrisposta per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 ( $Y * 28$  gg).

**1.b** Ipotizzando, per il caso in esame, un periodo di servizio prestato, nel corso del 2017, inferiore a 180 giorni (per esempio 145 giorni presso l'Ente "non di vertice" e 28 giorni presso l'Ente ricompreso nella tabella 1) il compenso spettante sarà così determinato:

- dal 01/01/2017 al 31/12/2017:  $(X * 70\%) * 173$  gg.
  - dal 04/11/2017 al 31/12/2017:  $(Y * 70\%) * 28$  gg.
- } Tot. di 173 giorni utili

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2017 in maniera ridotta del 30% (nel caso in esame sarà  $X * 70\%$  per i 173 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" (art. 4) verrà corrisposta anch'essa ridotta del 30% per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 ( $Y * 70\%$  per i 28 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

**1.c** Nel caso di un periodo di servizio prestato in Ente "di vertice", nel corso del 2017, superiore a 200 giorni (per esempio 220 giorni) il compenso spettante sarà così determinato:

- dal 01/01/2016 al 31/12/2016:  $(X + Z) * 220$  gg.
  - dal 01/01/2016 al 31/12/2016:  $Y * 220$  gg.
- } Tot. di 220 giorni utili

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2017 in maniera maggiorata del 50% (nel caso in esame sarà  $Z = X * 50\%$  per i 220 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" ( $Y = X * 50\%$ ) verrà corrisposta per tutte le giornate di servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 (Y per i 220 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

**1.d** Diversamente, nel caso di un periodo di servizio prestato, nel corso del 2017, superiore a 200 giorni (per esempio 165 giorni presso l'Ente "non di vertice" e 39 giorni presso l'Ente ricompreso nella tabella 1) il compenso spettante sarà così determinato:

- dal 01/01/2016 al 31/12/2016:  $(X + Z) * 204$  gg.
- dal 04/11/2016 al 31/12/2016:  $Y * 39$  gg.



Tot. di 204 giorni utili

Ovvero, il compenso base X verrà corrisposto per l'intero servizio prestato nel 2017 in maniera maggiorata del 20% (nel caso in esame sarà  $Z = X * 20\%$  per i 204 giorni prestati) e la maggiorazione Enti "di vertice" (art. 4) verrà corrisposta per il solo servizio prestato in predette strutture elencate in tabella 1 (Y per i 39 giorni di servizio prestato nelle predette strutture di "vertice").

### **Esempio n. 2 – Servizio all'estero.**

Militare in servizio in un Ente "non di vertice", impiegato all'estero (art. 1808 C.O.M.) il giorno 8 settembre 2017.

*Servizio prestato:*

- dal 01/01/2017 al 07/09/2017: 115 giorni
- dal 08/09/2017 al 31/12/2017: periodo non utile ai fini del F.e.s.i.



Tot. di 115 giorni utili

*Compenso spettante:*

- dal 01/01/2017 al 07/09/2017:  $(X * 50\%) * 115$  gg.
- dal 08/09/2017 al 31/12/2017: periodo non utile ai fini del F.e.s.i.

Nel caso in esame verrà corrisposto il compenso giornaliero per il solo periodo di servizio prestato prima dell'impiego estero (art. 1808 C.O.M.). In considerazione del numero delle giornate utili raggiunte (115 giorni) è stata applicata la riduzione di cui all'art. 6.

### **Esempio n. 3 – Promozione al grado superiore.**

Militare impiegato in un Ente "non di vertice", promosso al grado superiore nel corso del 2017 (per es. Mar.ca promosso al grado di 1° Mar.), con un servizio prestato pari a 193 giorni:

- decorrenza giuridica: 23 giugno 2015
- decorrenza amministrativa: 23 giugno 2015
- data decreto di promozione: 17 febbraio 2017

*Servizio prestato:*

- dal 01/01/2017 al 16/02/2017: 35 giorni
- dal 17/02/2017 al 31/12/2017: 158 giorni



Tot. di 193 giorni utili

*Compenso spettante:*

- dal 01/01/2017 al 16/02/2017:  $(X \text{ riferito al grado di Mar.ca.}) * 35$  gg.
- dal 17/02/2017 al 31/12/2017:  $(X \text{ riferito al grado di 1° Mar.}) * 158$  gg.

Il compenso riferito al nuovo grado verrà corrisposto dalla data del decreto di promozione della Direzione Generale per il Personale Militare.

**Esempio n. 4 – Personale turnista.**

Personale turnista, impiegato ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990:

**4.a Turno 1 a 4 (24 h di servizio e 96 h smontante):**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 h					24 h				

96 h smontante
96 h smontante

- **3 gg. di FESI** ogni 24 ore di servizio prestato

**4.b Turno 12 h (12 h di servizio 24 h smontante 12 h servizio 72 h smontante):**

1° TURNO		2° TURNO					3° TURNO		4° TURNO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
12h		12h			12h		12h						

24 h smontante
72 h smontante
24 h smontante
72 h smontante

- **1° turno:** 1 giorno di FESI e 4h residue in aumento del turno successivo
- **2° turno:** 2 giorni di FESI (considerando le 4h portate in aumento)
- **3° turno:** 1 giorno di FESI e 4h residue in aumento del turno successivo
- **4° turno:** 2 giorni di FESI (considerando le 4h portate in aumento)

**3 gg. di FESI**  
ogni 24 ore di servizio prestato

**3 gg. di FESI**  
ogni 24 ore di servizio prestato

**Esempio n. 5 – Orario di servizio articolato su 6 giorni settimanali.**

**Esempio di calcolo:**

Giornate di servizio prestato (ai sensi dell'articolo 2 comma 3) = 187 gg.

Giornate di servizio da retribuire ai fini del F.e.s.i. =  $\frac{187 \text{ gg}}{6 \text{ gg.}} \times 5 \text{ gg.} = 155,83 \text{ gg.}$

I giorni utili ai fini del F.e.s.i sono 155 gg. (le frazioni di giornate non vanno considerate)

**ELENCO INDIRIZZI**

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	00100 <u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00100 <u>ROMA</u>
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	00100 <u>ROMA</u>
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	00100 <u>ROMA</u>
COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	00100 <u>ROMA</u>
COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI	00100 <u>ROMA</u>
COMANDO C4 DELLA DIFESA	00100 <u>ROMA</u>
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	00100 <u>ROMA</u>
COLLEGIO MEDICO LEGALE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO INTELLIGENCE INTERFORZE	00100 <u>ROMA</u>
NATO DEFENCE COLLEGE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERFORZE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO INTERFORZE DI FORMAZIONE INTELLIGENCE E GUERRA ELETTRONICA	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO UNICO STIPENDIALE INTERFORZE	00100 <u>ROMA</u>
CUSI - BANCA DATI UNICA STIPENDIALE	00100 <u>ROMA</u>
CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO SATELLITARE	00040 <u>PRATICA DI MARE</u> (RM)
CENTRO DI GESTIONE E CONTROLLO DEL SICRAL	00062 <u>BRACCIANO</u> (RM)
CENTRO DI VALUTAZIONE DELLA DIFESA	56010 <u>S. PIERO A GRADO</u> (PI)
SCUOLA INTERFORZE PER LA DIFESA NBC	02100 <u>RIETI</u>
SCUOLA DI TELECOMUNICAZIONI FORZE ARMATE	16043 <u>CHIAVARI</u> (GE)
SCUOLA DI AEROCOOPERAZIONE	00012 <u>GUIDONIA</u> (RM)
RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	00100 <u>ROMA</u>
JOINT FORCE HEADQUARTERS ITALIANO	00100 <u>ROMA</u>
RAPPRESENTANZA MILITARE ITALIANA PRESSO L'ORGANIZZAZIONE DI SUPPORTO NATO	00100 <u>ROMA</u>
UFFICIO MILITARE NAZIONALE DEGLI ADDETTI MILITARI FUORI SEDE	00100 <u>ROMA</u>
COMANDO ALLA SEDE - CASERMA NAZARIO SAURO	00100 <u>ROMA</u>
COMANDO ALLA SEDE - CASERMA DE CICCO	00100 <u>ROMA</u>
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO	00100 <u>ROMA</u>
CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE	00100 <u>ROMA</u>

**DIRAMAZIONE INTERNA**

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

SEDE



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'articolo, 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non **dirigente** delle Forze armate, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e, in particolare, l'articolo 5, concernente il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, che, al comma 1, individua le modalità per il relativo finanziamento e al comma 2, lettera b) indica le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2008;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e in particolare, l'articolo 5 che, al comma 1, lettera c), incrementa le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2009;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185, recante recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate, relativo al biennio economico 2008-2009 e, in particolare, l'articolo 5, concernente il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, che, al comma 1, lettera c), incrementa ulteriormente le risorse finalizzate all'efficienza dei servizi istituzionali;
- RITENUTO di individuare le condizioni di servizio, d'impiego e le connesse responsabilità cui correlare l'attribuzione dei compensi nell'ambito dell'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2017, nonché di determinare i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle relative risorse, come previsto dal comma 6 del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171;
- RITENUTO di dover privilegiare l'incentivazione della presenza in servizio onde perseguire un concreto incremento della produttività;
- VISTA la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - di avvio delle procedure negoziali per il triennio 2016/2018 per il Comparto Sicurezza/Difesa di cui al foglio n. DFP 0039245 del 6 luglio 2017;
- VISTO il D.M. 17 febbraio 2016, articolo 7, comma 3, nel quale è stabilito che ai graduati in servizio permanente in possesso di un'anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni non compete la maggiorazione del compenso giornaliero del FESI in caso di avvio della concertazione economica per l'anno 2016;
- ACCERTATA l'avvenuta informazione alla rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

VISTA la proposta del Capo di stato maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata,

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Ambito di applicazione e destinatari)*

1. Le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relative all'anno 2017 sono destinate al personale in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti a quello di tenente colonnello o capitano di fregata, con esclusione dei colonnelli e generali e gradi corrispondenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del presente decreto, dei volontari di truppa, degli allievi in formazione di base non in servizio permanente o non provenienti dal servizio permanente, degli ufficiali in ferma prefissata e del personale delle forze di completamento.

### Articolo 2

#### *(Criteri di attribuzione)*

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha riportato, nel corso dell'anno 2017, come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media" e non ha riportato, nel medesimo periodo, una sospensione precauzionale dall'impiego, una sanzione disciplinare di stato o la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore, è attribuito un compenso giornaliero lordo rapportato al grado rivestito per ogni giornata di servizio utile prestato nel 2017. Qualora il personale interessato non abbia, nel corso dell'anno 2017, alcuna scheda valutativa che riporti una qualifica finale, dovranno essere valutati i rapporti informativi o documenti equivalenti riferiti al medesimo periodo che contengono un giudizio equiparabile a "superiore alla media" a discrezione del Comandante di Corpo.

2. Qualora uno dei motivi ostativi di cui al comma 1 venga meno, a seguito di una decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa o nei casi in cui la vicenda penale che ha dato origine alla sospensione precauzionale dall'impiego si concluda con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso, è corrisposto il compenso di **spettanza** per le giornate di servizio prestato nell'anno 2017.

3. Per il computo del periodo di servizio di cui al comma 1 sono valutati utilmente solo i giorni di:

- a) effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare;
- b) assenza per recupero compensativo di servizio **precedentemente** prestato;
- c) licenza ordinaria fruita durante l'anno 2017;
- d) assenza per le festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937;
- e) assenze dovute per il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai sensi dell'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Ogni altra assenza non dà diritto alla maturazione del compenso di cui al comma 1, **indipendentemente** dalla fruizione su base giornaliera o oraria. In caso di frazionamento orario dovrà essere detratta una giornata di servizio utile al raggiungimento di otto ore di permesso fruito, a prescindere dall'articolazione dell'orario di servizio.

### Articolo 3

#### *(Produttività collettiva - anno 2017)*

1. La misura lorda del compenso giornaliero, dovuta al personale individuato **all'articolo 1**, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, che ha maturato nel corso dell'anno 2017 un numero di giornate utili non inferiore a 30, è determinata con successivo decreto.

### Articolo 4

#### *(Particolari situazioni di servizio - anno 2017)*

1. Al **personale** di cui all'articolo 1, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, in servizio presso le strutture di vertice indicate nell'allegata **tabella** o in posizione di comando con sede di servizio in Roma presso la **Presidenza** della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei

Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi direttamente dipendenti, i Ministeri, la Corte Costituzionale, la Corte suprema di Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Consiglio superiore della magistratura, compete, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, una maggiorazione pari al 50 per cento del compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 3. per le sole giornate di servizio prestate presso le predette strutture.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica al personale in servizio presso le strutture di vertice indicate nella tabella allegata al presente decreto, qualora siano ricomprese nella determina del Capo di Stato maggiore della Difesa di cui all'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996 n. 360 come modificato dall'art. 6, comma 2 del decreto del Presidente della **Repubblica** 11 settembre 2007, n. 171.

#### Articolo 5

##### *(Incentivazione del personale al fine del miglioramento dei servizi)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, al personale di cui all'articolo 1, che ha prestato un periodo di servizio superiore a 200 giorni, compete una maggiorazione pari al 20 per cento del compenso di cui all'articolo 3 per ogni giorno di servizio utile prestato nell'anno 2017.

2. Tale maggiorazione, con i medesimi criteri, si applica anche al personale in servizio presso le strutture di vertice indicate nell'allegata tabella e quelle di cui all'articolo 4, comma 1 e viene calcolata sul compenso di cui all'articolo 3.

#### Articolo 6

##### *(Riduzioni)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, al personale di cui all'articolo 1, che ha maturato nel corso dell'anno 2017 un numero di giornate utili compreso tra 31 e 89, i compensi di cui agli articoli 3 e 4 sono ridotti del 50 per cento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, al personale di cui all'articolo 1 che ha maturato nel corso dell'anno 2017 un numero di giornate utili compreso tra 90 e 179, i compensi di cui agli articoli 3 e 4 sono ridotti del 30 per cento.

#### Articolo 7

##### *(Casi particolari)*

1. Agli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2017 è riconosciuto il compenso giornaliero lordo di cui agli articoli precedenti per le sole giornate di servizio prestato nel grado di tenente colonnello, fino alla data di decorrenza amministrativa della promozione a colonnello, fermo restando quanto specificato all'articolo 2.

2. Ai fini del calcolo delle giornate utili al computo dei compensi, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, per il personale che osserva un orario di lavoro settimanale articolato su sei giorni è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato.

3. Per il personale di cui al precedente comma 2, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso solo in caso di svolgimento di un servizio armato e non. Per il restante personale, il cui orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giorni, la giornata del sabato è computabile ai fini della maturazione del compenso sia nel caso di svolgimento di un servizio di armato e non, sia nel caso di prestazione lavorativa effettivamente resa.

4. La giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono computabili ai fini della maturazione del compenso sia in caso di prestazione lavorativa effettivamente resa sia in caso di svolgimento di servizio armato e non, **indipendentemente** dall'articolazione dell'orario di lavoro settimanale.

5. Le assenze dal servizio dovute per solo recupero di attività lavorativa resa in giornate festive non sono computabili ai fini della maturazione del compenso, indipendentemente dal fatto che si

riferiscano allo svolgimento di attività lavorativa ovvero di servizi armati e non. Tale disposizione si applica anche al personale che presta servizio in missioni operative all'estero **destinatario** del trattamento economico estero di contingente.

6. Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell'attività di servizio non è computabile ai fini della maturazione del compenso.

7. Per il personale a qualsiasi titolo inviato in missione in territorio nazionale, indipendentemente dal trattamento **economico** di missione riconosciuto, si considerano utili solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa rese durante i periodi di missione, con esclusione delle giornate libere dal servizio quali il sabato, la domenica, le festività infrasettimanali e ogni altra fattispecie assimilabile.

8. Al personale militare che nel corso dell'anno 2017 è promosso al grado superiore, ovvero transita nel servizio permanente, il compenso giornaliero lordo rapportato al grado è corrisposto con riferimento alla data della decorrenza amministrativa indicata nel decreto di promozione o nel decreto dirigenziale di immissione in servizio permanente, emanati dalla Direzione generale per il personale militare, salvo quanto previsto dal comma 1. Nel caso in cui la data di decorrenza amministrativa indicata nel **decreto** è antecedente all'anno di riferimento (2017), il compenso giornaliero lordo di cui agli articoli **precedenti** è riconosciuto a far data dal 1° gennaio 2017, fermo restando quanto specificato all'articolo 2.

#### Articolo 8

*(Personale turnista)*

1. Al solo personale turnista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, impiegato in un lavoro continuativo di 24 ore, con articolazione dell'orario di servizio su 7 giorni settimanali, ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990, è corrisposto il compenso giornaliero lordo di cui all'articolo 3, per ogni otto ore di servizio prestato, indipendentemente dall'articolazione del turno. In caso di prestazioni lavorative superiori alle otto ore, i periodi in eccesso devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, un'intera giornata di servizio effettivo.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

#### Articolo 9

*(Casi di esclusione)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non trovano applicazione nei confronti del personale:

- a) inviato in missione all'estero ai sensi dell'articolo 1807 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
- b) in servizio all'estero ai sensi degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

#### Articolo 10

*(Aspetti finanziari)*

1. Si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".

#### Articolo 11

*(Norma finale)*

1. L'allegata **tabella** fa parte integrante del presente decreto.

Il presente **decreto**, sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, - 4 OTT. 2017

IL MINISTRO DELLA DIFESA  


STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA**Uffici di diretta collaborazione**

Organi/uffici/enti
Uffici di cui all'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

**Stato maggiore della Difesa**

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della difesa (reparti, uffici generali, segreterie, ufficio amministrazione, comando caserma Nazario Sauro e comando caserma De Cicco)
Centro alti studi difesa
Comando operativo di vertice interforze
Comando operativo forze speciali

**Stato maggiore dell'Esercito**

Organi/uffici/enti
Stato Maggiore dell'Esercito (Dipartimenti, Reparti, Uffici Generali, Segreterie)
Dipartimento per l'impiego del personale esercito (DIPE)
Segreteria permanente della Commissione avanzamento ufficiali (vertice, superiore e ordinaria)
Commissione valutazione avanzamento sottufficiali
Commissione valutazione per i graduati
Comando Logistico dell'Esercito

**Stato maggiore della Marina**

Organi/uffici/enti
Stato maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie) e uffici alle dirette dipendenze del Ca. SMM
Direzione per l'impiego personale Marina militare (già Ufficio generale del personale)
Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa
Ispettorato di sanità Marina militare
Ufficio Ispettore aviazione per la Marina (solo per il personale MM)
Commissione di vertice
Commissione superiore di avanzamento
Commissione ordinaria di avanzamento
Commissione di avanzamento sottufficiali e truppa
Ufficio Commissioni di avanzamento per gli Ufficiali
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Ente circoli Marina militare

**Stato maggiore dell'Aeronautica**

Organi/uffici/enti
Stato maggiore dell'Aeronautica (reparti, uffici, segreterie)
Ufficio generale del Capo di SMA
Direzione per l'impiego del personale militare aeronautico
Ufficio del generale del ruolo delle armi
Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico
Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico
Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico
Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa A.M.
Ufficio Generale di Coordinamento delle Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale
Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica
Ispettorato per la Sicurezza del volo
Istituto superiore per la sicurezza del volo
Ufficio dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina (solo per il personale AM)
Commissione ordinaria di avanzamento ufficiali
Segreteria permanente commissione ordinaria avanzamento
Commissione permanente avanzamento sottufficiali e graduati dell'Aeronautica militare
Segreteria permanente commissione superiore di avanzamento
Comando logistico: alto comando, fino al livello di divisione/servizio, inclusi gli uffici direttamente dipendenti dall'alto Comandante
Comando Aeronautica militare di Roma (COMAER)

**Segretariato generale della difesa/DNA e organi centrali di vertice dell'area tecnico-amministrativa**

Organi/uffici/enti
Segretariato generale della difesa/DNA (reparti, uffici generali, segreterie)
Direzione generale per il personale militare
Direzione generale per il personale civile
Direzione generale della previdenza militare e della leva
Direzione generale di commissariato e dei servizi generali
Direzione degli armamenti terrestri
Direzione degli armamenti navali
Direzione degli armamenti aeronautici
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Direzione dei lavori e del demanio
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti